



Città di Cuneo

REGOLAMENTO DEI DEHORS E PADIGLIONI DELLA CITTA' DI CUNEO

approvato con Delibera di Consiglio Comunale n.1 del 26 gennaio 2015





REGOLAMENTO DEHORS E PADIGLIONI

INDICE

TITOLO I DISCIPLINA PER L'INSTALLAZIONE DI DEHORS E PADIGLIONI AD USO RISTORO SU SUOLO PUBBLICO O PRIVATO

Art. 1 Premessa

Art. 2 Definizione

Art. 3 Finalità

Art. 4 Ambiti urbani omogenei per l'inserimento ambientale

Art. 5 Caratteristiche e limiti per l'occupazione di suolo con dehors e padiglioni

TITOLO II DEHORS APERTI TEMPORANEI E PERMANENTI

Art. 6 Modalità di richiesta dell'autorizzazione/concessione d'uso del suolo pubblico

Art. 7 Durata dell'autorizzazioni/concessione, proroga e rinnovo

Art. 8 Criteri generali di collocazione

Art. 9 Tipologie, caratteristiche costruttive e materiali

Art. 10 Pubblicità su elementi componenti i dehors

TITOLO III PADIGLIONI CHIUSI AD USO RISTORO (COMPLETAMENTE O PARZIALMENTE SMONTABILI)

Art. 11 Modalità di richiesta del provvedimento autorizzativo per l'installazione di padiglioni

Art. 12 Criteri generali di collocazione

Art. 13 Criteri generali di realizzazione

Art. 14 Vincoli

Art. 15 Grafiche

Art. 16 Pubblicità

Art. 17 Impianti tecnici

TITOLO IV DISPOSIZIONI FINALI

Art. 18 Abaco elementi di arredo urbano

Art. 19 Progetti integrati d'ambito

Art. 20 Pagamento del canone occupazione spazi ed aree pubbliche e tassa sui rifiuti

Art. 21 Danni arrecati al suolo pubblico od a proprietà private dagli elementi dei dehors/ padiglioni

Art. 22 Manutenzione degli elementi dei dehors/padiglioni

Art. 23 Revoca e sospensione delle autorizzazioni e concessioni di occupazione di suolo pubblico

Art. 24 Attività

Art. 25 Orario

Art. 26 Sanzioni

Art. 27 Disposizioni di rinvio

Art. 28 Disposizioni finali e transitorie

indice delle figure

fig. 1 – Spazi liberi per flussi pedonali (es. C.so G. Ferraris, Via s. Pellico).....	4
fig. 2 – Spazi liberi per flussi pedonali e veicolari	5
fig. 2 - Ingombro vetrine frigo.....	9
fig. 2 - Deflusso acque meteoriche.....	13
fig. 4 – Esempio ingombro C.so Nizza	18
fig. 5 – Esempio ingombro C.so Nizza (se spazio tra edificio e corsia ciclabile inferiore a 3.50m)	18
fig. 6 –Ingombro in ambiti di riqualificazione (es. v.Cavallotti)	19

TITOLO I - DISCIPLINA PER L'INSTALLAZIONE DI DEHORS E PADIGLIONI AD USO RISTORO SU SUOLO PUBBLICO O PRIVATO ASSOGGETTATO AD USO PUBBLICO

ART. 1 PREMESSA

1. Il presente regolamento, nel rispetto dei principi generali dell'interesse pubblico e perseguendo obiettivi di riqualificazione dell'ambiente cittadino, disciplina l'occupazione del suolo pubblico o privato assoggettato ad uso pubblico, per la realizzazione di dehors e padiglioni ad uso ristoro annessi ad attività commerciali di pubblico esercizio di somministrazione di alimenti e bevande al fine di potenziare la qualità degli stessi con adeguati spazi per la somministrazione.

ART. 2 DEFINIZIONE

2. Per dehors si intende lo spazio aperto costituito dall'insieme degli elementi (mobili, smontabili e facilmente rimovibili) posti in modo funzionale ed armonico sullo spazio pubblico e/o privato assoggettato ad uso pubblico, che costituisce, delimita ed arreda lo spazio per il ristoro all'aperto annesso ad un locale di pubblico esercizio di somministrazione con le distinzioni di cui ai successivi commi.

3. Per padiglioni si intendono strutture chiuse, dotate di tamponamenti orizzontali e verticali poste temporaneamente sullo spazio pubblico o privato assoggettato ad uso pubblico, che costituiscono gli spazi per il ristoro annessi ai locali di pubblico esercizio di somministrazione.

4. Le suddette occupazioni possono avere le seguenti caratteristiche temporali:

a) dehors temporaneo aperto si intende la struttura priva di tamponamenti, posta sul suolo pubblico o privato assoggettato ad uso pubblico, autorizzabile per un periodo complessivo non superiore a 270 giorni nell'arco dell'anno solare;

b) dehors permanente aperto si intende la struttura priva di tamponamenti posta sul suolo pubblico o privato assoggettato ad uso pubblico autorizzabile per un periodo complessivo superiore a 365 giorni sino ad un massimo di cinque anni a far data dal giorno del rilascio della concessione per l'occupazione del suolo pubblico. La concessione avrà termine in ogni caso il 31 dicembre dell'anno di scadenza.

Nell'ambito dell'occupazione permanente con dehors, ovvero con durata superiore a 365 giorni fino ad una durata massima di 5 anni, sono individuate due tipologie:

c) dehors permanente aperto con padiglione stagionale chiuso completamente smontabile ;

d) dehors permanente aperto con padiglione stagionale chiuso parzialmente smontabile;

Per padiglione stagionale chiuso completamente smontabile, si intende una struttura chiusa, dotata di tamponamenti orizzontali e verticali posta temporaneamente sul suolo pubblico o privato assoggettato ad uso pubblico per un periodo di 180 giorni massimi, dal 1 ottobre al 30 marzo. A seguito dello smontaggio del padiglione, potranno essere collocate soluzioni di dehors prive di tamponamenti già contemplate nel presente regolamento, come indicato nei commi precedenti.

Per dehors permanente aperto con padiglione stagionale chiuso parzialmente smontabile si intende una struttura chiusa, dotata di tamponamenti orizzontali e verticali posta temporaneamente sul suolo pubblico o privato assoggettato ad uso pubblico. Gli elementi apribili, quali vetrate scorrevoli e copertura "tipo pergotenda" dovranno essere mantenuti aperti per un periodo di **30 giorni** nei mesi estivi, compatibilmente con le condizioni meteorologiche, previo decadimento della classificazione di cui sopra. Al decadere della stessa il padiglione dovrà essere assoggettato ai disposti del vigente "Regolamento regionale n. 2/R del 03.03.2008".

ART. 3 FINALITA'

1. L'installazione di dehors e dei padiglioni ad uso ristoro su suolo pubblico o privato ad uso pubblico, è disciplinata dal presente Titolo, in conformità ai criteri generali di riqualificazione formale e funzionale dell'ambiente urbano adottati dall'Amministrazione Comunale.

Il Titolo II determina i criteri per l'inserimento ambientale dei dehors, le caratteristiche degli elementi di arredo in relazione all'ambito urbano e la modalità di rilascio dell'autorizzazione/concessione d'uso del suolo pubblico.

Il Titolo III determina i criteri per l'inserimento ambientale dei padiglioni, le caratteristiche dei manufatti ammessi in relazione alla zona urbana, nonché la documentazione occorrente per il conseguimento del parere degli uffici comunali preposti, finalizzata al rilascio del provvedimento autorizzativo.

ART. 4 AMBITI URBANI OMOGENEI PER L'INSERIMENTO AMBIENTALE

1. Sul territorio comunale sono state individuate, come risulta da cartografia (Allegato 1), sei aree:

- A)** Area del Centro Storico Aulico comprensivo della sottoarea **A1) Vie principali e piazze storiche del Centro Storico Aulico**
- B)** Area del Centro Storico, Corso Nizza (intero tratto)
- C)** Aree pedonali e ambiti di riqualificazione (relativamente agli ambiti di riqualificazione, per l'applicazione del presente regolamento, si fa riferimento a quelli previsti da PRGC e già attuati)
- D)** Viali alberati, parchi e giardini
- E)** Restante parte dell'area urbana dell'altipiano (città moderna)
- F)** Nuclei abitati dell'oltre Gesso, oltre Stura, San Rocco Castagnaretta

Per ognuna di esse è stato ipotizzato un diverso livello di intervento in ragione della tutela che ad ogni singolo ambito l'Amministrazione Comunale vuole garantire.

ART. 5 CARATTERISTICHE E LIMITI PER L'OCCUPAZIONE DI SUOLO CON DEHORS E PADIGLIONI

1. E' consentito installare dehors/padiglioni secondo quanto previsto dal Codice della Strada e dalle esigenze di viabilità. In particolare:

- a) non e' consentito installare dehors/padiglioni su sede stradale soggetta a divieto di sosta o alla fermata di mezzi di trasporto pubblici;
- b) nel caso in cui, per l'installazione di de hors/padiglioni, si renda necessario lo spostamento della segnaletica stradale verticale, il titolare dell'esercizio provvederà a sue spese, previa autorizzazione del Comando Polizia Locale;
- c) qualora i dehors/padiglioni occupino parte di strada destinata alla sosta dei veicoli ed in particolare la segnalazione di divieto di sosta permanente deve essere collocata adeguata segnalazione durante la fase di allestimento a cura e spese del titolare concessionario, previa ordinanza della Polizia Locale;
- d) non e' consentito installare padiglioni chiusi se per raggiungerli dall'ingresso dell'esercizio cui sono annessi e' necessario l'attraversamento di strade adibite al transito dei veicoli a doppio senso di marcia e nei viali alberati nel centro storico. E' ammessa l'installazione di padiglioni chiusi unicamente su sedime stradale con destinazione a parcheggi.
- e) la distanza dalle intersezioni non deve essere inferiore a cinque metri e va misurata dal filo del marciapiede. In casi particolari tale distanza potrà essere inferiore previa acquisizione da parte del soggetto richiedente di parere favorevole espresso dal Comando Polizia Locale. In nessun caso la struttura deve essere di ostacolo alla visuale di sicurezza e non deve essere occultata la vista di eventuali impianti semaforici e segnaletica verticale. Le strutture che entro o vicine alla carreggiata comportino restrizioni di spazio o pericolo per la circolazione, devono essere segnalati come prescritto all'articolo 175/comma 2 del "Regolamento di Esecuzione ed Attuazione del Codice della Strada" a cura e spese del titolare concessionario.
- f) devono essere salvaguardati gli spazi di manovra per l'accesso ai passi carrai.
- g) I dehors/padiglioni ubicati sulla sede stradale devono lasciare uno spazio libero per il transito dei veicoli di almeno 3,00 m nelle strade a senso unico. Nelle zone pedonali, l'occupazione mediante dehors sarà consentita esclusivamente alle seguenti condizioni:
 - non possono essere installate dotazioni fisse e tutte le attrezzature quali tavoli, sedie, ombrelloni presenti devono essere facilmente amovibili in caso di necessità, in modo da garantire l'accessibilità ai mezzi di soccorso;
 - al termine del loro utilizzo quotidiano le suddette attrezzature devono essere rimosse e non possono essere lasciate sul suolo pubblico;
 - deve essere garantita la transitabilità lungo le strade trasversali;

- in qualunque caso l'occupazione deve consentire l'agevole accesso di barelle a ruote o tavolo spinale o altro presidio idoneo di trasporto dal luogo del soccorso all'ambulanza e non vi deve essere ostacolo alcuno durante l'esecuzione di detta operazione.
- sia garantito l'agevole accesso ai passi carrabili in conformità alle disposizioni del Codice della Strada;
- sia garantita l'accessibilità pedonale ed ai disabili lasciando libero uno spazio di almeno 1,20 m secondo le prescrizioni del Codice della Strada;
- siano impregiudicati i diritti di terzi, secondo le prescrizioni del Codice Civile;
- laddove le dimensioni della carreggiata lo consentano, l'occupazione del suolo pubblico del dehors è subordinata alla condizione di lasciar comunque libero qualche spazio di sosta sulla via, al fine di agevolare le operazioni di carico-scarico a favore dei residenti e delle attività commerciali.

Inoltre se i dehors si trovano in aree pedonali, eventuali sistemi di dissuasione installati devono essere facilmente amovibili o superabili dai mezzi di soccorso.

2. Spazio libero per flussi pedonali:

- in presenza di marciapiedi adiacenti ai fabbricati (senza porticato) deve essere lasciato uno spazio per i flussi pedonali, libero da oggetti, di almeno 2,00 m in aderenza all'edificio salvo per larghezze di marciapiede inferiori a 2,00 m in cui lo spazio libero deve essere pari alla larghezza del marciapiede. Pertanto qualora il marciapiede abbia una larghezza inferiore a 2,00 m sullo stesso non potranno essere installati dehors/padiglioni. Deve inoltre essere previsto un arretramento di 0.50 m dal filo del cordolo ad eccezione delle zone a traffico limitato e delle aree pedonali che verranno valutate caso per caso.




fig. 1 – Spazi liberi per flussi pedonali (es. C.so G. Ferraris, Via s. Pellico)

- sotto il portico, per i flussi pedonali, deve essere lasciato uno spazio libero da oggetti pari ad almeno **2/3** della larghezza netta del porticato;
- sui marciapiedi in cui è presente una pista ciclabile l'occupazione deve essere arretrata di almeno 0,25 cm dalla pista ciclabile secondo le modalità indicate nell'art. 12 comma 2.2.

Vedasi illustrazione inserita a pag. [18](#)

3. I dehors/padiglioni non possono essere collocati a una distanza inferiore a m 1,00 dal tronco di alberi. Esclusivamente i tavoli e le sedie del de hors aperto potranno essere posizionati ad una distanza inferiore di

1,00 m purché la parte basamentale dell'albero sia protetta da una griglia metallica posizionata a pavimento a carico del richiedente sulla base della tipologia concordata con l'Ufficio di Arredo Urbano. La manutenzione della griglia sarà a carico del richiedente e la stessa dovrà essere rimossa con la cessazione dell'attività.

Non è possibile installare i dehors/padiglioni ad una distanza radiale inferiore a 15,00 m dagli accessi principali degli edifici di culto. Eventuali deroghe saranno concesse previo parere favorevole da parte dell'Ente interessato.

4. Non è consentito installare dehors/padiglioni o parti di esso a contatto con edifici o monumenti sottoposti a vincolo architettonico del D.Lgs 42/2004 se non previa autorizzazione della Soprintendenza dei Beni Architettonici e culturali del Piemonte.

5. I dehors/padiglioni non devono occultare la vista di targhe, lapidi o cippi commemorativi, autorizzati dal Comune.

6. Nel caso di installazione di dehors/padiglioni è possibile prevedere un'occupazione maggiore rispetto alla proiezione frontale dell'esercizio previa autorizzazione delle attività commerciali prospicienti. In tale situazione non dovranno essere pregiudicati i diritti altrui e dovranno essere ottenuti i permessi (scrittura privata registrata) dei titolari di esercizi commerciali o di attrezzature commerciali (bacheche, vetrinette e tabelloni pubblicitari) la cui proiezione è interessata dalla collocazione del dehors, da rinnovare al sub-ingresso dell'attività e alla scadenza quinquennale della concessione.

7. Nel caso di strade veicolari deve essere lasciata libera una larghezza dal filo del marciapiede opposto non inferiore a 3,50 m, e in ogni caso il filo dell'occupazione deve essere arretrato dalla striscia di delimitazione dei parcheggi di una distanza non inferiore a 0,25 m (la striscia dei parcheggi è ricompresa nella fascia di arretramento).




fig. 2 – Spazi liberi per flussi pedonali e veicolari

8. Nel caso di installazione dehors/padiglioni nei parchi e giardini pubblici e in prossimità di zona alberate dovranno essere osservate le prescrizioni specifiche degli uffici competenti.

9. Salvaguardia tutela del patrimonio pubblico:

- a) l'installazione dei dehors/padiglioni non dovrà in alcun modo costituire manomissione del suolo. A titolo esemplificativo e non esaustivo non dovranno essere realizzate infissioni, tassellature, colorazioni, interrimento di reti elettriche o altro. In caso di danni preesistenti all'installazione dei dehors/padiglioni questi dovranno essere constatati durante un sopralluogo con gli Uffici prima del montaggio dello stesso. Eventuali danni e relativi costi di riparazione presenti in seguito saranno attribuiti al titolare dell'autorizzazione/concessione;
- b) è ammessa l'installazione, previa specifica autorizzazione, del sostegno fisso per ombrelloni, della tipologia indicata all'art.9 comma 1.4;
- c) è ammessa, in accordo con gli Uffici competenti, la riparazione di eventuali danni presenti sul suolo, al fine di ridurre rischi di danni a persone o cose;
- d) l'installazione di elementi fissi quali padiglioni, fioriere, elementi di delimitazione, arredi o simili non deve costituire riduzione della sezione di deflusso delle acque meteoriche in superficie. Per questo motivo gli elementi di delimitazione dovranno avere il lato inferiore posto a quota maggiore di 5 cm della quota di soglie, griglie, accessi o simili degli edifici nelle immediate vicinanze. In ogni caso, qualora dovessero verificarsi allagamenti o danni da acqua a terzi, nelle immediate vicinanze degli elementi del dehors, questi saranno da considerarsi causati dalla presenza degli elementi del dehors. Ai fini del presente articolo è considerata "immediate vicinanze" la distanza interessata dal rigurgito idraulico causato dagli elementi del dehors e/o di eventuali detriti trattenuti dagli stessi.
- e) per dehors/padiglioni installati in prossimità di alberi il Comune dovrà essere tenuto esente da qualsiasi responsabilità verso terzi. A titolo di esempio, non esaustivo, per danni a persone o cose dovute alla caduta di rami o branche, foglie, insetti, etc...;
- f) non è ammesso includere all'intero o sottostanti a coperture, alberi ed altre essenze vegetali;
- g) non è ammesso ancorare od appoggiare agli alberi o su parte di essi, strutture, cavi, tiranti, fari, altoparlanti, linee elettriche, tabelloni od altro.
- h) non è ammessa la realizzazione di scavi, interrimento di condotte tecnologiche, etc. nel raggio di metri 5 da qualsiasi tronco, fatto salvo specifiche autorizzazioni rilasciate dagli uffici competenti;
- i) non è ammesso, in prossimità di alberi ed altre essenze vegetali, effettuare lavaggi con detergenti, solventi, e similari, nonché spargere sale anti gelo o qualsiasi altra sostanza fito tossica. Questa prescrizione trova applicazione anche qualora il dehors/padiglione, sia installata su pavimentazione impermeabile, la cui pendenza porti a disperderne lo scolo nei pressi di alberi ed altre essenze vegetali.
- j) non è consentito, se non espressamente autorizzato dall'Ufficio Verde Pubblico, la riduzione della chioma, il taglio di branche, rami e radici di qualsiasi essenza vegetale presente nell'area del dehors o del padiglione nonché nelle immediate vicinanze.
- k) e' vietato, scaricare gas caldi di combustione o di trattamento dell'aria, in direzione della fronda degli alberi o dei cespugli.
- l) Soprattutto durante temporali o eventi meteorici intensi, il titolare autorizzazione/concessione dovrà porre la massima cautela ed attenzione al fine di salvaguardare l'incolumità delle persone presenti all'interno o in prossimità della struttura e/o dehors. Il Comune di Cuneo è e rimarrà estraneo ad ogni qualsiasi evento e/o responsabilità in merito

TITOLO II - DEHORS APERTI TEMPORANEI E PERMANENTI

ART. 6 - MODALITÀ DI RICHIESTA DELL'AUTORIZZAZIONE/CONCESSIONE DI USO DEL SUOLO PUBBLICO

1. Il titolare di un esercizio pubblico di somministrazione che intenda collocare su suolo pubblico o privato assoggettato ad uso pubblico un dehors, dovrà ottenere preventivamente dal Comune l'autorizzazione o la concessione per l'occupazione temporanea o permanente di suolo pubblico.

2. La domanda di occupazione del suolo pubblico (sia permanente che temporaneo), va presentata utilizzando le funzioni dello Sportello Unico delle Attività Produttive (S.U.A.P.) pubblicato sul sito internet comunale ed allegando la documentazione prevista. Il Settore competente del S.U.A.P., ricevuta la domanda, verifica la regolarità della documentazione e nel caso in cui sia necessario, richiede le integrazioni sospendendo i termini del procedimento.

Entro 10 giorni dalla presentazione della richiesta, il Settore competente del S.U.A.P. invia copia della richiesta e relativa documentazione ai Settori. Qualora necessario, potranno essere richiesti pareri ad altri Enti che si ritiene debbano essere coinvolti nel procedimento amministrativo. Nei 10 giorni successivi viene convocata una conferenza di servizi a cui partecipano i dirigenti o i loro delegati dei settori interessati, nel corso della quale vengono acquisiti i pareri e le eventuali condizioni per il rilascio dell'autorizzazione e/o concessione del suolo pubblico e viene determinato l'importo del corrispettivo connesso al Canone occupazione spazi ed aree pubbliche (COSAP) ed alla Tassa sui Rifiuti (TARI) o eventuali nuovi ed equivalenti tributi che li sostituiscono. Il Settore competente del S.U.A.P. nei successivi 10 giorni provvede a comunicare l'esito della richiesta.

3. L'elenco della documentazione da allegare all'istanza per ottenere l'autorizzazione e/o concessione del suolo pubblico è pubblicata sul sito comunale.

4. In presenza di vincoli di tutela ambientale e monumentale determinati in base alla legge, con particolare riguardo a quanto previsto ai sensi del D.Lgs. 22 gennaio 2004 n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio), il richiedente deve ottenere le preventive necessarie autorizzazioni stabilite nel suddetto decreto legislativo.

ART. 7 - DURATA DELLE AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI, PROROGA E RINNOVO

1. Il termine di validità dell'autorizzazione o concessione del suolo pubblico rilasciata per l'installazione delle strutture temporanee o permanenti collegate ad attività di pubblico esercizio, siano esse su suolo pubblico o privato, è determinata dalle tipologie di occupazione di cui al precedente all'art. 2 e più precisamente :

- dehors temporaneo aperto soggetto ad autorizzazione per un periodo non superiore a 270 giorni nell'arco dell'anno solare.

- dehors permanente aperto soggetto a concessione per un periodo superiore a 365 giorni fino ad un massimo di cinque anni.

2. L'autorizzazione e/o la concessione del suolo pubblico sono collegate alla durata dell'attività connessa all'esercizio pubblico di somministrazione di alimenti e bevande. Cessata l'attività il titolo è automaticamente revocato, salvo quanto previsto al comma successivo, e la struttura temporanea e/o permanente deve essere definitivamente rimossa.

3. Nel caso di sub-ingresso nell'attività anche il dehors può essere volturato al subentrante a condizione che non siano intervenute modifiche al progetto inizialmente autorizzato (arredi e dimensioni). In tal caso ci si potrà avvalere della procedura semplificata consistente nell'invio della comunicazione di sub-ingresso nell'autorizzazione e/o concessione di occupazione del suolo pubblico e della documentazione fotografica per dehors solamente nel caso non siano intervenute modifiche alle strutture autorizzate (arredi e dimensioni). La presentazione della documentazione fotografica di cui al successivo comma è indispensabile per poter applicare l'iter semplificato del rinnovo.

4. Per i dehors permanenti l'occupazione sarà concessa per un periodo superiore a 365 giorni fino al termine massimo del 31 dicembre del quinto anno. Entro il 30 ottobre di ogni anno il Comune potrà richiedere al titolare, di attestare la conformità del dehors, il progetto autorizzato mediante la trasmissione di un adeguato numero di fotografie esplicative. La mancata presentazione della documentazione nei tempi stabiliti comporta violazione amministrativa sanzionabile ai sensi dell'art.26. Allo scadere dei cinque anni la concessione sarà rinnovata per altri 5 anni a condizione che il progetto sia conforme al regolamento

vigente. Copia della comunicazione protocollata dal Comune, dovrà essere allegata alla concessione per farne parte integrante.

5. Per le attività di tipo stagionale gli elementi di arredo del dehors dovranno essere rimossi per il periodo in cui l'attività viene sospesa.

6. L'autorizzazione di occupazione di suolo pubblico (o di suolo privato assoggettato ad uso pubblico) con dehors temporaneo può essere prorogata per l'anno in corso, una sola volta, previa presentazione della richiesta di proroga, almeno 15 giorni antecedenti la scadenza originaria. Resta fermo che la durata complessiva del periodo di installazione non potrà superare i 270 giorni nell'arco dell'anno solare

7. In occasione di rinnovo dell'autorizzazione di occupazione suolo pubblico con dehors temporaneo, il titolare dell'esercizio dovrà presentare formale istanza secondo le modalità dello Sportello Unico delle Attività Produttive (S.U.A.P.), allegando idonea documentazione fotografica della struttura installata l'anno precedente e copia dei versamenti dei canoni e/o tassa o tributi comunali inerenti il dehors riferiti all'anno precedente.

8. Costituisce causa di diniego per il rilascio o rinnovo dell'autorizzazione e/o della concessione, l'esistenza di morosità del richiedente nei confronti del Comune, per debiti inerenti il pagamento dei canoni, delle tasse previste e dei tributi dovuti legati all'attività e delle sanzioni amministrative elevate dalla Polizia Locale o altre Forze di Polizia nei confronti del titolare, o suo delegato, per infrazioni connesse all'espletamento dell'esercizio di somministrazione alimenti e bevande.

9. L'autorizzazione di occupazione suolo pubblico con dehors temporaneo può essere rinnovata, previa verifica della conformità della stessa, per massimo 4 anni successivi a quello del rilascio, dopodiché dovrà essere ripresentata la domanda, rinnovabile per altri 5 anni a condizione che il progetto sia conforme al regolamento vigente.

10. Non sono ammesse procedure diverse da quelle previste dal presente regolamento.

ART. 8 - CRITERI DI COLLOCAZIONE

1. I dehors devono essere realizzati in conformità alle normative vigenti ed in particolare alla normativa sulle barriere architettoniche e devono risultare accessibili ai soggetti diversamente abili salvo impossibilità tecniche comprovate e sottoscritte nella relazione di un tecnico abilitato.

2. E' possibile installare dehors per limitati periodi della giornata, in alternanza ad usi diversi del suolo pubblico, prevedendo arredi e strutture idonee al montaggio e smontaggio celere e senza alcuna delimitazione. Nell'istanza di autorizzazione specifica dovrà essere specificato l'orario di occupazione.

3. Al di sotto dei portici non è consentito il posizionamento di tavolini e sedie ai lati dell'accesso dell'esercizio: gli stessi dovranno essere collocati sul lato opposto del portico.

4. Sui marciapiedi in assenza di porticato è ammesso il posizionamento di tavolini e sedie adiacenti al fabbricato per una larghezza di occupazione massima di m 0,70, purchè venga garantita la misura minima di passaggio libera da qualunque ostacolo di m 2,00 come indicato nell'art.5 comma 2.

5. Tutti gli elementi e le eventuali strutture che costituiscono i dehors devono essere smontabili o facilmente rimovibili e non devono essere ancorate al suolo, ad eccezione degli ombrelloni le cui indicazioni specifiche sono previste nell'art. 9.1.4.

6. Nella zona A1(ad esclusione di Piazza Galimberti) possono essere realizzate vetrine-frigo all'interno delle vetrine storiche esistenti mediante interventi concordati con l'Ufficio Arredo Urbano; in alternativa potranno essere realizzate vetrine-frigo con dimensione massima pari alla larghezza della pilastro che

dovranno essere posizionate sul lato del pilastro interno dello spazio occupato dal dehors, sotto l'arcata del portico. Le vetrine-frigo non potranno essere posizionate davanti alle vetrinette espositive esistenti sui pilastri sottoportico nello spazio previo autorizzazione da parte delle altre proprietà interessate.




fig. 3 - Ingombro vetrine frigo

7. Nella zona B (Corso Nizza) è possibile posizionare vetrine frigo con dimensioni pari alla larghezza del pilastro (solo lato interno portico). Le stesse non possono avere profondità superiore a 90 cm. Qualora, per attività che hanno una proiezione che supera il numero di tre arcate dei portici e non sia possibile occuparne i pilastri, a causa del posizionamento di vetrinette espositive già esistenti, è possibile l'occupazione all'interno di un'arcata. La stessa vetrina frigo dovrà essere posizionata in adiacenza all'eventuale padiglione. In tale caso potrà essere occupato solo un lato del pilastro lasciando libero quello di accesso al dehors. Le vetrine frigo potranno essere posizionate ed utilizzate unicamente per esporre i prodotti esclusivamente di produzione propria.

ART. 9 - TIPOLOGIE, CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE E MATERIALI

1. La composizione dei dehors è classificata come di seguito indicato:

- 1) tavoli e sedie;
- 2) pedane;
- 3) elementi di delimitazione;
- 4) ombrelloni;
- 5) tende a sbraccio;
- 6) altri oggetti

Gli elementi individuati ai numeri 4, 5, del presente articolo sono da considerarsi quali strutture complementari di copertura e/o riparo della tipologia di base individuata al numero 1, mentre gli elementi individuati ai numeri 2, 3 e 6 sono qualificati come strutture accessorie.

Non sono ammesse tipologie diverse da quelle previste dal presente regolamento.

Le schede tecniche dei dehors in relazione alla composizione degli stessi sono di seguito elencate e distinte per ciascun ambito urbano omogeneo **A, B, C, D, E, F**, la cui lettera corrispondente è evidenziata a margine.

Dovranno essere adottate soluzioni unitarie per i dehors di esercizi contigui; dovranno comunque essere ricercate soluzioni di allestimento esterni che siano unitarie o comunque armoniche tra di loro (per piazze o strade) o perlomeno per isolato. L'Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di redigere e fornire progetti che prevedano l'impiego di tipologie specifiche per elementi di arredo urbano nei differenti ambiti urbani.

1.1. TAVOLI E SEDIE

Permesso negli ambiti urbani:

A, B, C, D, E, F

Definizione-finalita'

L'occupazione con tavoli e sedie priva di copertura rappresenta la soluzione minima di struttura finalizzata al servizio di somministrazione all'aperto.

Tipologie

I tavoli di forma rotonda, quadrata, rettangolare dovranno avere forma e disegno quanto più lineare possibile e dovranno essere coordinati con le sedie.

Negli ambiti **A, B, C** potranno essere in metallo, in legno, in vimini o in materiale sintetico lavorato (tipo midollino). Sono vietati i marchi pubblicitari o scritte riferite ai prodotti, ma sono ammesse scritte informative di dimensioni limitate che riportino il genere ed il nome dell'esercizio.

Negli ambiti **D, E, F** non ci sono limitazioni all'impiego dei materiali e di colori, a condizione che questi ultimi non siano dissonanti con il contesto ambientale in cui verranno inseriti.

Occupazione

Al fine di evitare che tavoli e sedie fuoriescano dallo spazio concesso per l'occupazione, l'area stessa potrà essere delimitata con gli elementi di delimitazioni previsti nei successivi articoli.

1.2. PEDANE

Permesso negli ambiti urbani:

A, B, C, D, E, F

Negli ambiti urbani **A, (ad eccezione dell'ambito A1)** la pedana può essere prevista su sedime stradale e su marciapiede unicamente nel caso di forti dislivelli (es. pendenza superiore al 5%), solo a seguito di un sopralluogo effettuato dai tecnici comunali degli Uffici competenti e dell'ottenimento del provvedimento autorizzativo. (Settore Lavori Pubblici ed Ufficio Arredo Urbano).

Negli ambiti **B D, E, F** potrà essere posizionata a raccordo tra marciapiede e sedime stradale.

E' vietato il posizionamento di pedane sotto i portici e negli ambiti urbani A1 e C.

Definizione

L'oggetto riguarda materiali o manufatti, facilmente rimovibili e appoggiati semplicemente al suolo e non ancorati allo stesso. Dette sistemazioni potranno essere a raso o sopraelevate unicamente qualora si renda necessario livellare il dislivello esistente del suolo pubblico. Si intendono per pavimentazioni sopraelevate quelle costituite da strutture modulari mobili.

Forma, materiali e colori

Le pedane devono essere a struttura modulare facilmente smontabile con struttura lignea o metallica. Negli ambiti **A, B**, la pavimentazione dovrà essere realizzata unicamente in legno, mentre nelle restanti parti del territorio **D, E, F** potrà essere realizzata anche in altri materiali da concordarsi con l'Ufficio di Arredo Urbano.

Occupazione

Pedane, pavimentazioni e gli eventuali elementi posti a protezione e delimitazione non devono eccedere dalle dimensioni dell'area data in concessione.

La pedana dovrà essere semplicemente appoggiata in modo da non danneggiare la superficie della strada garantendo l'ispezionabilità degli eventuali pozzetti, e dovrà essere realizzata in modo da non creare barriere architettoniche.

Eventuali danni alle pavimentazioni pubbliche saranno ripristinati a cura dell'Amministrazione Comunale ed addebitati al titolare dell'esercizio pubblico di somministrazione.

Divieti

E' vietata la copertura di chiusini, botole, griglie di aerazione etc.

Sicurezza

Le pedane sopraelevate dovranno avere altezza massima non superiore a 0,15 m salvo casi particolari (es. portici con dislivello superiore rispetto alla quota stradale e/o spazi a parcheggio), e dovranno ottemperare alle norme vigenti per il superamento delle barriere architettoniche.

Il raccordo tra marciapiedi esistenti e spazi destinati ad parcheggio occupati dalla pedana dovrà avvenire con struttura autonoma che non dovrà assolutamente essere posata sul marciapiede esistente.

L'eventuale scivolo di raccordo dovrà essere realizzato all'interno dell'area occupata.

1.3. ELEMENTI DI DELIMITAZIONE

Permesso negli ambiti urbani:

A, B, C, D, E, F

Gli elementi di delimitazione non sono ammessi sotto i portici. E' ammessa esclusivamente, qualora necessario, una segnaletica di perimetrazione a terra da effettuare secondo le modalità previste dagli uffici competenti.

Esempio: borchie metalliche, segnaletica adesiva, ecc...

Definizione-finalita'

Si intende per elemento di delimitazione qualsiasi manufatto atto ad individuare gli spazi in concessione rispetto al restante suolo pubblico. Tali manufatti vengono utilizzati al fine di evitare che persone o cose fuoriescano dall'area in modo disordinato.

Tipologie previste

L'area del dehors può essere delimitata da vasi, fioriere contenenti piante verdi mantenute a regola d'arte, o da divisori trasparenti uguali tra di loro, a condizione che garantiscano la percezione visiva complessiva del contesto urbano. La linea di delimitazione dell'area di occupazione deve essere sempre costituita da una sola fila di elementi, necessariamente uguali fra loro. Qualora il concessionario usufruisca di due aree contigue, queste dovranno avere gli stessi elementi di delimitazione.

1.3.1 FIORIERE

Le fioriere possono essere utilizzate sia a scopo ornamentale sia per delimitare occupazioni di spazio pubblico per esercizi di somministrazione.

Le fioriere poste a delimitazione di un dehors dovranno essere uguali tra di loro e potranno essere dello stesso tipo di quelle eventualmente già installate nella stessa piazza o via.

Il numero e la disposizione delle fioriere nei dehors dovrà essere limitato: dovranno essere posizionate in modo tale che tra l'una e l'altra vi sia uno spazio libero pari almeno alla doppia lunghezza della fioriera e non potranno pertanto essere posizionate in adiacenza tra loro.

Le fioriere devono essere sempre tenute in ordine, pulite ed in perfetta efficienza: dovranno essere piantumate e le essenze vegetali dovranno essere mantenute in perfette condizioni. Le essenze deteriorate dovranno essere prontamente sostituite. L'altezza totale comprensiva delle essenze a dimora non dovrà superare 1,60 m.

Sulle fioriere non sono ammesse scritte pubblicitarie di alcun genere.

Negli ambiti **A, B, C, D, E, F** è ammesso l'impiego di fioriere con forma quadrata, circolare o conica: non sono consentiti modelli troppo elaborati e con dimensioni eccessive.

Dimensioni e caratteristiche

Nell'ambito **A1** esclusivamente in Via Roma e Piazza Galimberti le fioriere potranno essere realizzate esclusivamente in metallo verniciate color grigio antracite o color ruggine o in materiale tipo "corten" di forma geometrica quadrata, circolare o conica con dimensioni non superiori a 0,60 x 0,60 m.

Nella restante parte dell'ambito **A1** le fioriere potranno essere realizzate in metallo verniciate color grigio antracite o color ruggine o in materiale tipo "corten" di forma quadrata, circolare o conica con dimensioni non superiori a 0,60 x 0,60 m o potranno eventualmente utilizzare il colore dell'ombrellone. Eventualmente potranno essere realizzate anche in materiale lapideo.

Negli ambiti **A, B, C**, i materiali ammessi per le fioriere, che non dovranno avere dimensioni superiori a 0,70 x 0,70 m, sono i seguenti:

- metallo verniciato color corten o grigio antracite;
- rame o ghisa al naturale;
- materiali lapidei;
- legno naturale o trattato e tinto in tonalità cromatiche in assonanza con gli edifici e l'ambiente circostante in accordo con l'Ufficio di Arredo Urbano.

Non è consentito l'impiego di materiali plastici

Negli ambiti **D,E,F** i materiali ammessi per le fioriere sono i seguenti:

- metallo verniciato;
- legno trattato e tinto in tonalità cromatiche in assonanza con gli edifici e l'ambiente circostante in accordo con l'Ufficio di Arredo Urbano;
- materiali lapidei;

- materiali plastici eventualmente illuminati in assonanza con gli edifici e l'ambiente circostante (dovranno essere evitati colori con componenti fluorescenti);

1.3.2 DIVISORI TRASPARENTI

Ammessi negli ambiti **A, A1 (ad esclusione delle piazze storiche) B, C, D, E, F**

I divisori trasparenti devono garantire la percezione visiva complessiva del contesto urbano.

I divisori trasparenti sono ammissibili solo se a confine di strada con scorrimento veicolare o per carreggiate stradali con larghezze superiori a 6,5 m e possono essere posizionati parallelamente alla strada veicolare di confine ed eventualmente sui due lati corti (perpendicolari alla strada) con dimensioni massime di 2,00 m di profondità, con altezza massima di 1,60 m.

I divisori non potranno essere collegati in alcun modo e con alcun materiale agli ombrelloni di copertura e alle fioriere di delimitazione, e non potranno essere ancorati in alcun modo al suolo.

Nel periodo dal 01 giugno al 31 agosto gli stessi dovranno essere rimossi previa decadenza dell'autorizzazione o della concessione.

Forma, materiali e colori

I divisori trasparenti, siano singoli o costituiti da uno o più telai accostati, devono avere i montanti unicamente in alluminio verniciati con i colori da concordare con l'Ufficio di Arredo Urbano a sezione quadrata o rettangolare di dimensioni contenuta (non superiore a 0,10 m).

Esclusivamente nell'ambito A1 Via Roma i montanti dovranno essere color marrone ruggine in coerenza con tutti gli elementi metallici che sono stati oggetto negli ultimi anni di intervento di riqualificazione.

I pannelli devono essere trasparenti al 100%: solo i montanti ed il basamento potranno essere in materiale differente.

Sui pannelli divisori è vietato posizionare scritte pubblicitarie di alcun genere.

Sicurezza

Gli appoggi al suolo non dovranno costituire intralcio o pericolo alla circolazione pedonale e dovranno garantire una buona stabilità del manufatto.

I vetri dovranno essere antisfondamento nel rispetto della normativa vigente. E' ammesso l'uso del policarbonato trasparente.

L'installazione di elementi di delimitazione non deve costituire riduzione della sezione di deflusso delle acque meteoriche in superficie. Per questo motivo gli elementi di delimitazione dovranno avere il lato inferiore posto a quota maggiore di 5 cm della quota di soglie, griglie, accessi o simili degli edifici nelle immediate vicinanze. In ogni caso, qualora dovessero verificarsi allagamenti o danni da acqua a terzi, nelle immediate vicinanze degli elementi del dehors, questi saranno da considerarsi causati dalla presenza degli elementi del dehors. Ai fini del presente articolo è considerata "immediate vicinanze" la distanza interessata dal rigurgito idraulico causato dagli elementi del dehors e/o di eventuali detriti trattenuti dagli stessi.




fig. 4 - Deflusso acque meteoriche

1.4. OMBRELLONI

Permesso negli ambiti urbani:

A, B, C, D, E, F

Definizione

Struttura portante con copertura in tessuto in tinta unita (sono vietati i tessuti plastificati lucidi o PVC) fornita di un solo punto di appoggio al suolo.

Occupazione

La proiezione al suolo degli ombrelloni non deve superare i limiti dell'area data in concessione. Gli ombrelloni divisori possono essere disposti singolarmente o in serie e l'impiego degli ombrelloni è consentito in tutto il territorio ad esclusione dei percorsi porticati.

Forma, materiali e colori

Ambito A1 esclusivamente in Via Roma e Piazza Galimberti:

gli ombrelloni potranno essere di forma quadrata o rettangolare, disposti singolarmente o in serie con dimensioni non superiori a 4,00 m x 4,00 m per Piazza Galimberti e a 4,00 m x 4,50 m per Via Roma. All'interno del dehors dovrà essere utilizzata un'unica tipologia (materiali e dimensioni) in modo da uniformare l'intervento. La tipologia dovrà essere caratterizzata da una solida struttura in legno naturale con palo centrale ed ancoraggio al suolo con incastro e realizzazione di alloggiamento del palo di sostegno nella pavimentazione esistente secondo le modalità prevista dagli uffici competenti (Settore Lavori Pubblici ed Ufficio Arredo Urbano). Il telo di copertura dovrà essere in tessuto (non laminato) naturale o sintetico colore avorio (RAL 1013) con eventuale mantovana di tipo A (liscia priva di elementi ornamentali).

Sono ammessi solo gli ombrelloni con montanti in legno e che non interrompono la campitura e la vista dei pilastri, il cui posizionamento dovrà essere concordato con gli uffici competenti. In ogni caso tutte le strutture e relativi arredi devono essere posti a distanza di non meno di 0,20 m dai pilastri, facciate ed altro, per consentire la vista del fabbricato stesso.

Ambito A1 esclusivamente in Piazza Virginio:

valutata la tipologia della Piazza caratterizzata dalla storica tettoia metallica gli ombrelloni potranno essere di forma quadrata o rettangolare, disposti singolarmente o in serie con dimensioni non superiori a 4,00 m x 4,00 m. La tipologia dovrà essere caratterizzata da una solida struttura in metallo o alluminio color alluminio con braccio laterale e disegno lineare e semplice.

Il telo di copertura dovrà essere in tessuto (non laminato) naturale o sintetico colore avorio (RAL 1013) o rosso (RAL 3003) con eventuale mantovana di tipo A (liscia priva di elementi ornamentali).

Negli ambiti A, A1(restanti zone), B, C, D:

gli ombrelloni potranno essere di forma quadrata o rettangolare, disposti singolarmente o in serie con dimensioni non superiori a 4 m x 5m. La tipologia dovrà essere caratterizzata da una solida struttura in legno con braccio laterale e disegno lineare e semplice.

Il telo di copertura dovrà essere in tessuto (non laminato) naturale o sintetico colore avorio (RAL 1013), rosso (RAL 3003).

Negli ambiti C del centro storico aulico il telo di copertura dovrà essere in tessuto (non laminato) naturale o sintetico esclusivamente di colore avorio (RAL 1013), mentre negli ambiti C del restante territorio potrà essere anche di colore rosso (RAL 3003) o nel caso di progetti unitari lo stesso dovrà essere valutato e concordato con l'Ufficio di Arredo Urbano che ha la facoltà di indicare specifici colori sulla base dei singoli inserimenti ambientali.

Negli ambiti E, F:

La gamma dei colori di copertura potrà essere più ampia a condizione che si cerchi un'armonia cromatica con gli edifici circostanti in accordo con l'Ufficio di Arredo Urbano. Dovranno comunque essere evitati colori con componenti fluorescenti.

Ancoraggio al suolo

Gli ombrelloni potranno essere ancorati con le seguenti modalità:

- a) mediante basamenti appoggiati al suolo (zavorre) privi di ancoraggi;
- b) infissione al suolo con incastro (qualora non siano presenti sottoservizi sul suolo pubblico) e realizzazione di alloggiamento del palo di sostegno nella pavimentazione esistente tramite carotaggio previo accordo con il Settore Lavori Pubblici ed Arredo Urbano. I lavori e le spese degli stessi saranno a carico del titolare dell'attività. Il punto di ancoraggio dell'ombrellone, al termine dell'occupazione del suolo e di rimozione dell'ombrellone, dovrà essere chiuso con elemento metallico fissato al suolo. In caso di cessazione dell'attività dovrà essere ripristinato con spese a carico del titolare dell'attività, il suolo pubblico come era prima dell'intervento.

Sicurezza

Tutti elementi dell'ombrellone (stecche, mantovane, etc..) devono avere un'altezza minima di 2,20 m dal suolo. Gli ombrelloni devono essere chiusi in caso di vento; analogamente devono essere chiusi o rimossi durante la notte.

1.5. TENDE A SBRACCIO A TELO TESO

Permesso negli ambiti urbani:

E ad esclusione di prospetti porticati.

Definizione

Telo retraibile in tessuto a falda tesa inclinata, senza tamponamenti laterali, posti all'esterno degli esercizi commerciali a copertura dei dehors, privi di punti di appoggio al suolo, semplicemente ancorati alla facciata con specifiche guide.

Occorre sempre adottare criteri di simmetria rispetto alle aperture o alle campiture della facciata: gli agganci devono essere al di sopra delle aperture o delle loro cornici: non devono essere manomessi eventuali elementi decorativi della facciata.

Forma materiali e colori

La forma tipica della tenda a sbraccio consiste in un telo inclinato verso l'esterno con eventuale presenza di mantovana frontale (di tipo A o C) mentre sono vietate le mantovane laterali. Eventuali scritte pubblicitarie limitate alla scritta della ditta e attività dell'esercizio, devono essere contenute nella mantovana con caratteri di altezza massima 0,20 m.

Il telo dovrà essere realizzato in tessuto (non laminato) naturale o sintetico con colori tradizionali in tinta unita tenue ed uniforme per isolati; gli eventuali colori proposti devono inserirsi nel contesto urbano e l'Ufficio di Arredo Urbano ha la facoltà di indicare specifici colori sulla base dei singoli inserimenti ambientali.

La struttura della tenda dovrà essere realizzata in ferro con verniciatura grigio antracite ferro micaceo, in acciaio inox o in alluminio preverniciato con il colore da concordare con l'ufficio di Arredo Urbano.

Divieti

Le tende aggettanti sono vietate nelle strade non pedonali senza marciapiedi, a meno che siano compatibili con le situazioni locali e con i regolamenti vigenti. La tenda deve essere sempre mobile e retrattile. Sono

vietate le strutture fisse e non è consentito l'abbassamento verticale del telo al di sotto di 2,20 m dal piano di calpestio.

Occupazione

L'occupazione deve realizzarsi in corrispondenza dell'esercizio del concessionario. Lo sporto della tenda non può superare le dimensioni di occupazione previste dalla tipologia a padiglione per il medesimo ambito.

Sporgenze speciali da stabilirsi di volta in volta dal Comune possono essere consentite per i tratti di suolo pubblico occupati dai pubblici esercizi. Le tende non devono essere d'ostacolo ai flussi automobilistici e pedonali.

Sicurezza

E' sempre necessario tener conto dei criteri di rispetto delle aperture o delle campiture esistenti, sia sulle facciate che sugli elementi architettonici decorativi da concordarsi con l'Ufficio Arredo Urbano. L'altezza minima dalla pavimentazione finita o marciapiede di detti manufatti non può essere inferiore a 2,20 m.

Il loro andamento dovrà essere tale da non creare alterazione al prospetto edilizio; non dovrà, in particolare, nascondere elementi di facciata di pregio architettonico-decorativo. Dovranno essere richieste le specifiche autorizzazioni sui beni vincolati e assoggettati al Testo Unico del Codice dei beni Culturali e del Paesaggio D.Lgs 42/2004 e s.m.e i., fermo restando i regolamenti specifici di arredo urbano.

1.6. ALTRI OGGETTI

Negli ambiti **A, B, C, D, E, F** è consentito installare un porta menù all'interno dell'area del dehors: il porta menù non potrà essere posizionato a parete ma dovrà essere su supporto autoportante e dovrà avere dimensioni contenute e tipologia semplice e lineare con altezza non superiore a 1,00 m.

ART.10 - PUBBLICITÀ SU ELEMENTI COMPONENTI I DEHORS E IMPIANTI TECNICI

1. Sugli elementi componenti i dehors ed all'interno dello stesso sono ammessi soltanto i mezzi pubblicitari aventi le caratteristiche proprie delle insegne d'esercizio, non luminosi né illuminati, collocabili sulle strutture costituenti i dehors previo l'ottenimento della necessaria autorizzazione prevista dalla normativa vigente.

2. Qualora i dehors aperti siano dotati di impianti (illuminazione, diffusione acustica, etc.) il titolare dell'esercizio di somministrazione di alimenti e bevande dovrà detenere presso l'esercizio, allegate all'autorizzazione o concessione connesso al dehors, le certificazioni previste da specifiche normative di riferimento.

a) Impianti di illuminazione

La realizzazione dell'illuminazione per l'area a dehors non soggiace a specifiche disposizioni ma in ogni caso dovrà essere evitato un illuminamento che produca fenomeni di abbagliamento verso aree a transito pedonale e/o verso zone di traffico veicolare e l'impianto di illuminazione dovrà essere provvisto di idonea certificazione prevista dalla normativa vigente.

I punti luce potranno essere collocati sulle fioriere, sui supporti verticali che costituiscono il dehors limitando al minimo, in linea generale, l'impiego di supporti.

Sono ammesse singole lampade da tavolo, laddove esista una pedana sopraelevata sotto la quale far correre gli impianti

La dislocazione dei punti luce e il tipo di corpo illuminante devono avere nel complesso caratteristiche tali da non interferire nella scena urbana sia notturna che diurna. Gli allacciamenti alla rete elettrica dell'esercizio devono avvenire nel rispetto delle norme UNI-CEI. Non deve essere manomesso in alcun modo il suolo pubblico.

b) Impianti di riscaldamento

I dehors potranno essere dotati di impianto di riscaldamento unicamente nel periodo invernale: potranno essere previsti dispositivi riscaldanti nelle tipologie più semplici, unicamente a superficie radiante e non a fiamma.

Dovrà essere privilegiato il sistema che garantisce un minor consumo energetico, una facile removibilità ed evita fenomeni di condensa superficiale sugli eventuali divisori trasparenti.

c) Impianti di diffusione acustica.

Vanno osservate in generale le direttive tecniche di installazione per gli impianti elettrici esposte precedentemente, la normativa di settore e la normativa sulla diffusione acustica vigente.

L'Amministrazione Comunale declina ogni responsabilità per l'installazione di impianti non a norma e difforni da quanto previsto dal regolamento.

TITOLO III - PADIGLIONI CHIUSI AD USO RISTORO PARZIALMENTE SMONTABILI E COMPLETAMENTE SMONTABILI

ART. 11 - MODALITA' DI RICHIESTA DEL PROVVEDIMENTO AUTORIZZATIVO PER L'INSTALLAZIONE DI PADIGLIONE

1. Il titolare di un esercizio pubblico di somministrazione che intenda collocare su suolo pubblico o privato assoggettato ad uso pubblico un padiglione completamente o parzialmente smontabile, dovrà ottenere il provvedimento autorizzativo unico rilasciato dal Sportello Unico delle Attività Produttive (S.U.A.P) ai sensi del D.P.R 159/2010 e 160/2010, che acquisisce il provvedimento autorizzativo rilasciato dal Settore Ambiente e Territorio, l'autorizzazione o concessione per l'occupazione temporanea o permanente di suolo pubblico e tutti i pareri necessari di competenza degli uffici comunali e di altri enti.

2. La domanda del provvedimento autorizzativo per l'installazione di padiglioni e di occupazione del suolo pubblico (sia permanente che temporaneo), va presentata utilizzando gli appositi modelli elettronici e la domanda andrà trasmessa al Comune di Cuneo secondo le modalità previste.

Il Settore il Settore competente del S.U.A.P. ricevuta la domanda, verifica la regolarità della documentazione e nel caso necessario richiede le integrazioni sospendendo i termini del procedimento.

Entro 10 giorni dalla presentazione della richiesta, il Settore competente del S.U.A.P. invia copia della richiesta e relativa documentazione ai Settori interessati. Qualora necessario potranno essere richiesti pareri ad altri Enti che si ritiene debbano essere coinvolti nel procedimento amministrativo. Nei 10 giorni successivi viene convocata una conferenza di servizi alla quale partecipano i dirigenti o i loro delegati dei settori interessati, nel corso della quale vengono acquisiti i pareri e le eventuali condizioni per il rilascio dell'autorizzazione e/o concessione e viene determinato l'importo del corrispettivo connesso al Canone occupazione spazi ed aree pubbliche (COSAP) ed alla Tassa sui rifiuti (TARI) o ad eventuali nuovi ed equivalenti tributi che li sostituiscono. Lo Sportello Unico delle Attività Produttive (S.U.A.P) nei successivi 10 giorni provvede a rilasciare il provvedimento autorizzativo unico finale.

3. Per l'installazione dei padiglioni parzialmente smontabili il provvedimento autorizzativo ai sensi del Regolamento Edilizio vigente, avrà validità quinquennale rinnovabile per altri cinque anni qualora il progetto sia conforme al regolamento vigente, previa richiesta di rinnovo da presentare 90 giorni prima della scadenza.

Per padiglioni completamente smontabili il provvedimento autorizzativo temporaneo avrà validità quinquennale, ma ogni anno dovrà essere presentata idonea istanza riportante il periodo temporale di montaggio e smontaggio dello stesso. Allo scadere del quinto anno potrà essere richiesto il rinnovo con le modalità indicate all'articolo precedente.

Nel centro storico, ai sensi dell'art.24 del PRG Vigente, qualora l'ambientazione e le dimensioni dei padiglioni siano decisamente differenti dai progetti "tipo" approvati in Commissione del Paesaggio in data 27.05.2014 e qualora gli Uffici competenti lo ritengano necessario, i singoli progetti dovranno essere soggetti al rilascio del parere della Commissione del Paesaggio ai sensi dell'art 49 della L.R. 56/77;

4. In presenza di vincoli di tutela ambientale e monumentale determinati in base alla legge, con particolare riguardo a quanto previsto dal D.Lgs. 42/2004 (Codice dei beni culturali e del paesaggio), il richiedente deve ottenere le preventive necessarie autorizzazioni stabilite nel suddetto decreto legislativo.

ART. 12 CRITERI GENERALI DI COLLOCAZIONE

1. Il padiglioni non devono interferire con la viabilità veicolare ed i flussi pedonali ed in modo particolare andranno osservati i seguenti criteri:

- a) in prossimità di incrocio i padiglioni non dovranno ostacolare le visuali di sicurezza occorrenti per i veicoli;
- b) i padiglioni non devono occultare la segnaletica stradale presente;
- c) non è consentito installare padiglioni su sede stradale soggetta a divieto di sosta ad eccezione dei casi individuati dagli uffici competenti
- d) l'area occupata dai padiglioni non deve interferire con le fermate dei mezzi pubblici e con gli attraversamenti pedonali;
- e) nella collocazione dei padiglioni sui marciapiedi privi di portico deve essere lasciato uno spazio libero per i flussi pedonali, che non deve essere inferiore a m 2,00;
- f) in adiacenza a monumenti deve essere lasciato libero uno spazio idoneo a non impedirne la visuale prospettica;
- g) i padiglioni devono essere arretrati di almeno 0,50 m dalla carreggiata stradale ad eccezione delle zone a traffico limitato e pedonali, le cui installazioni verranno valutate caso per caso;
- h) i padiglioni non devono interferire con terrazzi, passi carrai e altri padiglioni.

In tutti i casi la collocazione dei padiglioni viene autorizzata nel rispetto delle specifiche prescrizioni del Codice della Strada e delle normative vigenti per il superamento delle barriere architettoniche.

2. I padiglioni sono autorizzabili negli ambiti urbani di seguito elencati:

A, B, C, D, E, F e non sono invece autorizzabili in **A1**

2.1. AREA DEL CENTRO STORICO AULICO (A)

All'interno di tali ambiti non è possibile installare nuovi padiglioni. Le attività che, prima dell'entrata in vigore del presente regolamento, utilizzano una struttura chiusa potranno, adeguandosi al nuovo regolamento, installare padiglioni della profondità massima di 3,00 m.

Dovrà in ogni caso essere lasciata libera da qualunque ostacolo una larghezza di carreggiata non inferiore a 3,00 m al fine di garantire il passaggio dei mezzi di servizio e di emergenza.

2.2 AREA DEL CENTRO STORICO, CORSO NIZZA (B)

La tipologia prevista per questo ambito è da considerarsi come struttura flessibile, dalle dimensioni variabili in base al contesto di inserimento, tramite l'addizione o la sottrazione dei moduli-vetrata.

Sui tratti porticati la larghezza del padiglione non potrà eccedere i 3,85 m prevedendo obbligatoriamente l'arretramento di 0,25 m dalla eventuale pista ciclabile.

Laddove la distanza tra la pista ciclabile esistente ed il fabbricato sia inferiore a 3,25 m è consentita l'occupazione con il dehors/padiglione della pista ciclabile fino ad un massimo corrispondente alla larghezza della striscia di margine (in riferimento al D.M. 30 novembre 1999 n. 557 art. 7 comma 2) al fine di permettere l'installazione di un padiglione con profondità massima pari a 3,00 m.

In tal caso l'esercente dovrà provvedere a realizzare una segnaletica orizzontale sulla pista ciclabile (zebratura) di larghezza pari a 0,25 m al fine di garantire un sufficiente angolo di visibilità. La riduzione della larghezza della corsia ciclabile dovrà essere autorizzata dagli uffici competenti, e dovrà essere debitamente segnalata. Tutti gli oneri saranno a carico del richiedente.

La lunghezza dei padiglioni potrà essere uguale o superiore al fronte delle vetrine degli esercizi interessati, e dovrà adottare criteri di simmetria rispetto alle aperture ed alle campiture dei portici della facciata. Nel caso di installazione di padiglioni in cui venga richiesta una occupazione maggiore rispetto alla proiezione dell'esercizio, l'estensione lineare massima non può superare i 4,00 m in totale della misura eccedente la proiezione dell'esercizio. In tale situazione non dovranno essere pregiudicati i diritti altrui e dovranno essere ottenuti le autorizzazioni (scrittura privata registrata) dei titolari di esercizi commerciali o di attrezzature commerciali (bacheche, vetrinette e tabelloni pubblicitari) la cui proiezione è interessata dalla collocazione del padiglione. La stessa dovrà essere rinnovata al sub-ingresso dell'attività e alla scadenza quinquennale della concessione. La lunghezza dei padiglioni non potrà comunque essere superiore a 15,00 m. Le altezze, i materiali, i colori, le dotazioni impiantistiche ammesse e le grafiche da realizzare in ogni specifico contesto sono quelle indicate agli articoli successivi.

Nelle altre vie laterali vale quanto previsto al comma 2.4 del presente articolo.





fig. 5 – Esempio ingombro C.so Nizza

fig. 6 – Esempio ingombro C.so Nizza (se spazio tra edificio e corsia ciclabile inferiore a 3.25 m)



2.3 AREE PEDONALI E AMBITI DI RIQUALIFICAZIONE (C)

Esclusivamente negli ambiti pedonali la larghezza per il flusso pedonale libera da qualsiasi ostacolo tra il padiglione ed il fabbricato potrà essere ridotta ad un minimo di 1,50 m. In ogni caso dovrà essere mantenuta libera da qualsiasi ostacolo una corsia carrabile centrale di larghezza non inferiore a 3,00 m, lasciando impregiudicati i diritti degli esercizi commerciali frontestanti.




fig. 7 –Ingombro in ambiti di riqualificazione (es. v.Cavallotti)

2.4 VIALI ALBERATI, PARCHI E GIARDINI (D)

I padiglioni da realizzare all'interno dei parchi o giardini del territorio comunale, non hanno particolari limitazioni nella collocazione purché non ostacolino i flussi pedonali e ciclabili e non precludano la vista di emergenze ambientali e/o monumentali significative. Le strutture sono concepite come elementi modulari aggregabili a seconda delle esigenze dimensionali e del contesto di inserimento, sarà possibile variare la lunghezza e larghezza dei padiglioni aumentando o diminuendo il numero di pannelli vetrati. Sui viali alberati in presenza pubblici esercizi le strutture potranno essere installate unicamente negli stalli dei parcheggi antistanti i pubblici esercizi che non prevedano l'attraversamento della carreggiata stradale.

La lunghezza di tali padiglioni potrà essere uguale o superiore al fronte delle vetrine degli esercizi interessati. Nel caso di installazione di padiglioni in cui venga richiesta una occupazione maggiore rispetto alla proiezione dell'esercizio l'estensione lineare massima non può superare i 4,00 m in totale della misura eccedente la proiezione dell'esercizio. In tale situazione non dovranno essere pregiudicati i diritti altrui e dovranno essere ottenute le autorizzazioni (scrittura privata registrata) dei titolari di esercizi commerciali o di attrezzature commerciali (bacheche, vetrinette e tabelloni pubblicitari) la cui proiezione è interessata dalla collocazione del padiglione, da rinnovare al sub-ingresso dell'attività e alla scadenza quinquennale della concessione. Le altezze, i materiali, i colori, le dotazioni impiantistiche ammesse e le grafiche da realizzare in ogni specifico contesto sono quelle indicate agli articoli successivi.

Nei viali alberati dovrà essere lasciata libera una larghezza dal filo del marciapiede opposto non inferiore a 3.50 m, e in ogni caso il filo dell'occupazione deve essere arretrato dalla striscia di delimitazione dei parcheggi di una distanza non inferiore a 0.25 m (la striscia dei parcheggi è ricompresa nella fascia di arretramento). La dimensione massima del padiglione non potrà essere superiore a 3,60 m di profondità.

2.5 RESTANTE PARTE DELL'AREA URBANA DELL'ALTIPIANO (CITTÀ MODERNA) (E) E NUCLEI ABITATI DELL'OLTRE GESSO, OLTRE STURA, SAN ROCCO CASTAGNARETTA (F)

Per tali ambiti sono previste tutte le indicazioni di cui ai precedenti punti 2.2, 2.3, 2.4. (distanza dalle piste ciclabili, arretramento dal filo fabbricato e dal cordolo, aree pedonali, occupazione maggiore rispetto alla proiezione dell'esercizio)

In tutti i casi la collocazione dei padiglioni viene autorizzata nel rispetto delle specifiche prescrizioni del Codice della Strada e delle normative vigenti per il superamento delle barriere architettoniche. La profondità del padiglione non potrà eccedere i **4,00 m**.

ART.13 CRITERI GENERALI DI REALIZZAZIONE

1. I padiglioni dovranno garantire i requisiti di smontabilità e trasportabilità.
2. Le strutture sono concepite come elementi modulari aggregabili a seconda delle esigenze dimensionali e del contesto di inserimento, sarà possibile variare la lunghezza e larghezza dei padiglioni aumentando o diminuendo il numero di pannelli vetrati
3. Dovranno essere adottate soluzioni unitarie per i padiglioni di esercizi contigui e, ricercate soluzioni degli allestimenti interni che siano unitarie o comunque armonici tra di loro per piazza o strada (o più strade), o perlomeno per isolato.
4. Occorre sempre adottare criteri di simmetria rispetto alle aperture ed alle campiture della facciata.
5. I padiglioni laddove previsto dalla normativa vigente, dovranno essere provvisti agli ingressi di apposite rampe di accesso per i disabili.
6. Deve essere inoltre previsto quanto segue:
 - a) l'installazione non deve mai interferire con i rapporti aeranti ed illuminanti dei vani o locali ad essi collegati;
 - b) i padiglioni dovranno essere dimensionati per sopportare la spinta del vento sulla base di idonea relazione di calcolo. Poiché il tipo di copertura individuato (tipo "pergotenda") non potrà essere dimensionato per sopportare il carico della neve il proprietario nella richiesta di installazione dovrà allegare specifica assicurazione ed assunzione di responsabilità ed esclusione del Comune dalla stessa. Il titolare del padiglione si dovrà impegnare all'effettuare la rimozione della neve nello spazio circostante la struttura stessa per una profondità di almeno 1,00 m. Tale precauzione è finalizzata ad evitare danni agli elementi portanti durante le operazioni di sgombero neve sul suolo pubblico.
7. Negli ambiti urbani **A) Area del Centro Storico Aulico e C) Aree pedonali e ambiti di riqualificazione** i tamponamenti dei padiglioni dovranno essere realizzati su tutti i quattro lati con vetro stratificato e non potrà essere utilizzato alcun tipo di materiale differente. In tali ambiti non potranno essere posizionate le pedane interne alla struttura se non in presenza di marciapiedi, di dislivelli o per l'eliminazione di barriere architettoniche.
8. Negli ambiti urbani **B) esclusivamente in Corso Nizza ed in presenza di portici**, i tamponamenti dei padiglioni potranno essere realizzati su tutti i quattro lati con vetro stratificato oppure su tre lati in vetro stratificato e unicamente sul lato portico, a chiusura delle arcate, in tipo "crystal", materiale plastico completamente trasparente a base di resina PVC con bassa conducibilità termica.
Il materiale tipo "crystal" potrà essere utilizzato a condizione che venga posizionata una guida regolabile, telescopica, con speciale sistema magnetico di tensionamento del telo; tale guida dovrà essere posizionata sul pilastro prospiciente il marciapiede, lasciando liberi pertanto i tre lati del pilastri verso il portico. In presenza di tali elementi dovrà essere allegata l'autorizzazione della proprietà per l'installazione di quanto sopra.
9. Negli ambiti urbani **D) Viali alberati, giardini** potranno essere realizzati su tutti i quattro lati con vetro stratificato oppure su due lati (i più lunghi, cioè quelli paralleli alla carreggiata stradale) in vetro stratificato e unicamente sui due lati perpendicolari, in crystal, materiale plastico completamente trasparente a base di resina PVC con bassa conducibilità termica
10. Negli ambiti urbani **B) Area del Centro Storico E) Restante parte dell'area urbana dell'altipiano (città moderna) F) Nuclei abitati dell' oltre Gesso, oltre Stura, San Rocco Castagnaretta** i padiglioni potranno essere realizzati in vetro stratificato, in materiale tipo "crystal", materiale plastico completamente trasparente a base di resina PVC con bassa conducibilità termica o in vetro e materiale tipo "crystal".
11. Le caratteristiche strutturali dei padiglioni sono di seguito elencate e suddivise in base agli elementi compositivi:

11.1. Le strutture non dovranno in nessun modo essere ancorate al suolo, ma poggiate su piedini regolabili in acciaio per permetterne il livellamento e non danneggiare la superficie della strada o della piazza. Qualora per motivi statici la struttura debba essere ancorata al suolo dovrà essere ottenuto preliminarmente il provvedimento autorizzativo dagli uffici comunali competenti (Settore Lavori Pubblici ed Ufficio Arredo Urbano).

La struttura dovrà essere realizzata in metallo verniciato in tutti gli ambiti urbani, con colorazione stabilita dall'Ufficio di Arredo Urbano.

L'ufficio di Arredo urbano ha facoltà di apportare modifiche alla colorazione sulla base dei singoli inserimenti ambientali.

La struttura dovrà essere autoportante e indipendente, in alluminio verniciato, così come il frangitratta, il terminale e le guide, utilizzando moduli a 4 gambe portanti da 150 mm x150 mm. L'altezza non dovrà superare i 3,00 m di cui circa 0,50 m dovranno essere destinate alla fascia della cornice.

Nessun particolare delle tecnologie di movimentazione e sostegno del telo o di assemblaggio, così come le guide di scorrimento delle vetrate, devono risultare visibili, grazie alla cornice di altezza circa 0,50 m.

La pendenza del telo dovrà favorire lo scarico laterale dell'acqua che, attraverso apposite grondaie interne alla cornice, defluirà a terra tramite aperture poste alla base delle gambe portanti.

La struttura metallica oltre a garantire una facile smontabilità potrà alloggiare eventuali impianti o apparecchi illuminanti.

11.2 I tamponamenti verticali dovranno essere realizzati in pannelli di vetro stratificato privi di telaio, inseriti in corsie incassate a soffitto o a pavimento (esclusivamente in presenza di pedane).

Sono pertanto vietati i tamponamenti fissi e quelli a scorrimento verticali. Nel caso di pannelli scorrevoli il meccanismo di scorrimento, a rotaia non dovrà essere a vista. I vetri non dovranno essere colorati o con finitura a specchio ma potranno eventualmente contenere grafiche serigrafate o su pellicola adesiva previa autorizzazione specifica dell'Ufficio Arredo Urbano.

Le vetrate scorrevoli e impacchettabili dovranno essere resistenti a vento, urti pioggia, rumore, polvere e raggi UV, e dovranno essere realizzate in vetro nel rispetto della normativa vigente

Qualora, laddove previsto, si utilizzino binari inferiori necessari a "caricare" a terra il peso dei pannelli evitando quindi carichi pesanti su traverse o travi portanti, gli stessi dovranno avere le piste di scorrimento dei pannelli in materiale anti attrito, impermeabili all'acqua ed al vento.

11.3 La copertura del padiglione in tutti gli ambiti dovrà essere realizzata con una tenda del tipo "pergotenda". La struttura modulare dovrà avere come copertura un telo mobile (non fisso) retraibile in PVC o materiali similari da concordare con l'Ufficio di Arredo Urbano, secondo quanto previsto dalla Commissione del Paesaggio.

L'azionamento del telo potrà essere manuale o motorizzato .

11.4 La pavimentazione interna potrà essere realizzata: negli ambiti **A, B** (esclusivamente in Corso Nizza), **C, D** in materiale ligneo (tavolato). Nei restanti ambiti potrà essere realizzato in materiale ligneo al naturale oppure rivestito in materiale plastico , oppure con materiale ceramico o ancora con pannelli riscaldanti, In presenza di eventuali pozzetti dovrà essere garantita l'ispezionabilità, mediante botole con l'iscrizione dell'erogatore del servizio al quale si riferisce.

Eventuali danni alle pavimentazioni pubbliche saranno ripristinati a cura dell'Amministrazione Comunale e addebitati al titolare dell'esercizio pubblico di somministrazione.

I padiglioni dovranno essere provvisti agli ingressi di apposite rampe di accesso per i disabili (pendenza max 15%).

11.5 Sistema di oscuramento potrà essere di due tipi: tenda scorrevole o avvolgibile a rullo i cui colori saranno da concordare con l'ufficio di Arredo Urbano.

11.6 L'illuminazione interna sarà garantita da faretti ad incasso e da corpi illuminanti sospesi nella copertura o nella struttura.

12. Per le strutture chiuse di cui al presente titolo non è consentito (salvo situazioni limite da valutare caso per caso e comunque da motivare):

- realizzare superfetazioni dei padiglioni con pannelli di qualsiasi genere e materiale;
- installare fioriere, steccati, cannicciati e tamponamenti che non siano quelli previsti dal presente regolamento realizzate per ogni ambito omogeneo;
- installare tendaggi fissi o estensibili e ombrelloni esterni al padiglione o quant'altro non previsto dal presente regolamento realizzate per ogni ambito omogeneo;
- esporre merce nell'area esterna, e intralciare la viabilità pedonale od occupare il suolo pubblico con segnaletiche, bacheche pubblicitarie (menù) o qualsiasi altro oggetto (sculture, totem, oggetti plastici, ecc) per richiamare l'attenzione che non siano esplicitamente autorizzati dall'Amministrazione Comunale.

ART.14 - VINCOLI

In presenza di specifici vincoli di legge occorre il nulla osta preventivo degli enti interessati.

In presenza di vincoli di tutela monumentale è necessario ottenere da parte del richiedente il preventivo nulla osta della Soprintendenza ai Beni Ambientali e Architettonici del Piemonte.

ART.15 - GRAFICHE

1. Le grafiche sono autorizzate dall'Ufficio Arredo Urbano previa presentazione di relativo progetto grafico. In generale la caratterizzazione dei padiglioni potrà essere arricchita dall'inserimento, tramite pellicole adesive o serigrafie, di grafiche specificamente studiate per ambiti omogenei (B, C, D) .

Per quanto riguarda invece gli ambiti E e F viene lasciata maggiore libertà non esistendo specifici vincoli architettonici o paesaggistici, tuttavia è obbligatorio allegare al momento della presentazione del progetto esecutivo da parte degli esercenti, un progetto grafico per ogni singola installazione, che verrà valutata dall'Ufficio di Arredo Urbano avendo sempre una visione complessiva ed univoca della zona urbanistica in cui i padiglioni vengono installati. Le serigrafie dovranno essere monocromatiche con effetto bianco satinato.

2. AMBITI D, E, F, B (escluso Corso Nizza)

Potrebbero contenere "pattern" geometrici, realizzati in bicromia, applicate sulle vetrate tramite serigrafia o pellicola adesiva, con effetto bianco satinato. Tali immagini devono avere un ingombro contenuto in una fascia che va dalla base della vetrata fino ad un' altezza massima di 1,00 m. Alla sommità dell'immagine dovrà essere applicato un effetto dissolvenza.

ART. 16 - PUBBLICITÀ SU ELEMENTI COMPONENTI I PADIGLIONI

1. Sugli elementi componenti i padiglioni ed all'interno dello stesso sono ammessi soltanto i mezzi pubblicitari aventi le caratteristiche proprie delle insegne d'esercizio, non luminosi né illuminati, collocabili sulle strutture costituenti i dehors previo l'ottenimento della necessaria autorizzazione.

2. Il logo ed il nome dell'esercizio potranno essere apposti sull' elemento orizzontale della struttura posizionato in alto. Le insegne potranno essere luminose con le lettere scatolate retroilluminate a condizione che vengano rimosse le insegne pubblicitarie del locale esistenti (a bandiera e frontali) non conformi con il regolamento di arredo urbano previa richiesta del titolo abilitativo previsto per legge. Qualora le insegne vengono posizionate successivamente alla presentazione della richiesta di installazione del padiglione, dovrà essere richiesta specifica autorizzazione.

ART. 17 - IMPIANTI TECNICI

Qualora i padiglioni, di qualsiasi tipologia, siano dotati di impianti (illuminazione, riscaldamento, diffusione acustica, ecc.) il titolare dell'esercizio di somministrazione di alimenti e bevande dovrà detenere presso l'esercizio, allegate all'autorizzazione o concessione connesso al padiglione, le certificazioni previste da specifiche normative di riferimento.

TITOLO IV - DISPOSIZIONI FINALI

ART. 18 – ABACO ELEMENTI DI ARREDO URBANO

La Giunta Comunale può approvare documenti relativi alle componenti degli elementi di arredo dei dehors/padiglioni previa informazione delle Commissioni Consiliari competenti, al fine anche di adeguare il presente regolamento alle innovazioni tecnologiche ed alla immissione sul mercato di eventuali nuovi materiali e tecnologie.

ART. 19 - PROGETTI INTEGRATI D'AMBITO

1. L'Amministrazione comunale sentite le Associazioni di categoria maggiormente rappresentative, può predisporre progetti integrati d'ambito relativamente agli insediamenti commerciali contenenti anche indicazioni circa le strutture e gli arredi dei dehors.
2. La Giunta Comunale può approvare progetti integrati d'ambito predisposti dagli uffici comunali competenti in collaborazione con le associazioni di categoria e/o comitati commercianti.
3. Qualora i progetti di cui sopra siano approvati, i titolari degli esercizi commerciali coinvolti dovranno presentare formale istanza di rilascio di autorizzazioni dell'occupazione suolo pubblico ed attenersi a quanto indicato a partire dalla data di approvazione del progetto.

ART.20 - PAGAMENTO DEL CANONE OCCUPAZIONE SPAZI ED AREE PUBBLICHE E TASSA SUI RIFIUTI

1. L'occupazione di suolo pubblico con dehors e padiglioni comporta il pagamento del Canone Occupazione spazi ed aree pubbliche (COSAP) o eventuali nuovi ed equivalenti tributi che lo sostituiscono calcolato in relazione alla superficie. E' tenuto al pagamento del Canone il titolare dell'atto di autorizzazione o di concessione.
2. Le tariffe, le modalità e i termini di pagamento, le sanzioni relative all'applicazione del Canone sono riportate nel vigente Regolamento Cosap.
3. Ai fini dell'applicazione del Canone i dehors e i padiglioni insistenti sul territorio comunale ricadranno, sulla base della divisione di cui all'articolo 4 del presente regolamento, nelle seguenti categorie individuate nell'allegato 2 "A" del regolamento COSAP:
 - a) Ambiti A, B /parte (esclusi Corso Giolitti e Corso Brunet su entrambi i lati, Piazzale della Libertà), C e D: **AREE DI 1^ CATEGORIA;**
 - sub a) i dehors insistenti sull'asse centrale, da Via Roma (P.za Torino esclusa, P.za Galimberti inclusa) a Corso Nizza fino a Piazza Europa compresa, avranno una maggiorazione della tariffa pari al 10%;
 - b) Ambiti B/parte (esclusivamente corso Giolitti e Corso Brunet su entrambi i lati, Piazzale della Libertà e Corso Nizza (a monte di Piazza Europa) fino a Corso Francia), E ed F/parte (solo per i nuclei frazionali di San Rocco Castagnaretta, Madonna dell'Olmo, Confreria, Borgo San Giuseppe e Madonna delle Grazie): **AREE DI 2^ CATEGORIA;**
 - sub b) i dehors insistenti nei nuclei frazionali siti fuori dall'altipiano (escluso quindi San Rocco Castagnaretta) avranno una riduzione della tariffa pari al 10%;
 - c) Area F/parte (altri nuclei frazionali,): **AREE DI 3^ CATEGORIA.**

Nel caso in cui un esercizio sia posizionato al limitare di due zone ricadenti in aree di categoria differente, al fine dell'applicazione del canone si applica la categoria con tariffa maggiore.

A seguito di interventi di riqualificazione di specifiche aree queste, ai fini del regolamento COSAP, potranno essere riclassificate mediante specifica deliberazione di Giunta Comunale previa consultazione delle Commissioni Consiliari competenti. Detta riclassificazione entrerà in vigore a partire dall'anno successivo alla deliberazione di Giunta.

4. La superficie occupata con dehors e padiglioni è gravata dalla Tassa sui Rifiuti (TARI), o eventuali nuovi ed equivalenti tributi che li sostituiscono, così come regolamentata nel vigente regolamento comunale.

**ART. 21 - DANNI ARRECATI AL SUOLO PUBBLICO OD A PROPRIETÀ PRIVATE
DAGLI ELEMENTI DEL DEHORS/PADIGLIONI**

1. Qualsiasi danno arrecato ai cittadini, al suolo pubblico o a proprietà private dagli elementi esposti, deve essere risarcito dagli esercenti.

2. Per danni arrecati alla pavimentazione stradale, alle alberature e al patrimonio verde o altro di proprietà pubblica i settori competenti provvederanno a calcolare il valore del danno subito e a richiedere il titolare dell'atto di autorizzazione o di concessione o, in mancanza, dall'occupante di fatto, anche abusivo, il risarcimento economico, oltre ad applicare le sanzioni previste dalle normative vigenti.

ART. 22 - MANUTENZIONE DEGLI ELEMENTI DEI DEHORS/PADIGLIONI

1. Tutte le componenti degli elementi costitutivi dei dehors/padiglioni devono essere mantenute sempre in ordine, pulite e funzionali.

2. Lo spazio pubblico dato in concessione deve essere mantenuto in perfetto stato igienico-sanitario, di sicurezza, di decoro e non deve essere adibito ad uso improprio.

3. E' fatto obbligo ai titolari di concessione di occupazione di suolo pubblico di mantenere i manufatti sempre in perfetta efficienza tecnico-estetica. In caso di inottemperanza l'Amministrazione Comunale, previa verifica dell'inadempimento ed esperita specifica diffida, potrà procedere d'ufficio alla rimozione coatta di tutte le attrezzature deteriorate, con successivo conseguente addebito a carico dell'esercente, delle spese relative e di quant'altro occorresse per l'ottenimento dell'area in piena e libera disponibilità. E' fatta comunque salva e riservata ogni altra ragione per danni derivati o derivanti.

4. In caso di inutilizzo del dehors tutti gli elementi anzidetti dovranno essere tassativamente ritirati e custoditi in luogo privato non visibile dall'esterno pena la revoca della concessione. Eccezionalmente, in occasione di chiusura del locale per ferie e per un periodo massimo di 30 giorni, potranno rimanere (in perfetto ordine) gli elementi di delimitazione, l'eventuale pedana e le fioriere. Gli ombrelloni, tavoli e sedie dovranno essere tassativamente ritirati in luogo privato.

**ART. 23 - REVOCA E SOSPENSIONE DELLE AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI DI OCCUPAZIONE DI SUOLO
PUBBLICO PER I DEHORS/PADIGLIONI**

1. L'autorizzazione o la concessione di occupazione di suolo pubblico per i dehors/padiglioni potrà essere revocata qualora si verifichi una delle seguenti situazioni:

- a) quando agli arredi autorizzati siano apportate sensibili modificazioni rispetto a quanto assentito, nonché in caso di inottemperanza alle norme del presente regolamento e alla legislazione vigente;
- b) quando gli impianti tecnologici non risultino conformi alla normativa vigente;
- c) qualora la mancanza di manutenzione comporti nocimento al decoro e/o pericolo per le persone e/o le cose e i manufatti non siano in perfetta efficienza tecnico-estetica;
- d) qualora l'occupazione sia causa di disturbo alla quiete pubblica denunciata secondo le modalità di legge previa diffida a rimuovere le cause del disturbo;
- e) in caso di mancato pagamento del canone e/o tributo dovuto per l'occupazione di suolo pubblico;

2. L'autorizzazione potrà invece essere sospesa per interventi di soggetti pubblici o privati che comportino l'ingombro o la manomissione del suolo occupato o per gravi e motivate esigenze di ordine pubblico o di interesse pubblico. In tal caso è possibile riposizionare gli elementi del dehors/padiglioni ad ultimazione dei lavori (a condizione che gli stessi siano conformi all'autorizzazione rilasciata a suo tempo

dall'Amministrazione e sia rispettato il al Regolamento vigente). Tutti gli oneri per la rimozione e riposizionamento degli elementi del dehors/padiglioni sono a carico del titolare dell'Autorizzazione/Concessione. L'Amministrazione resta sollevata da qualunque richiesta di risarcimenti danni.

ART. 24 - ATTIVITA'

1. Il dehors/padiglione non deve essere adibito ad uso improprio. L'area occupata deve essere destinata all'attività di somministrazione di alimenti e bevande nel rispetto di quanto previsto dalla normativa vigente.
2. Nei dehors è vietata l'installazione di apparecchi e congegni da divertimento quali, ad esempio, giochi elettronici, slot machine, giostrine,...

ART. 25 - ORARIO

1. Le attività di somministrazione e/o consumo di alimenti e bevande svolte nei dehors collocati su suolo pubblico rispettano l'orario di apertura e chiusura del pubblico esercizio.

ART. 26 - SANZIONI

1. L'attività di vigilanza sul rispetto delle norme previste dal presente regolamento è demandata ai componenti del Corpo di Polizia Locale e al Settore Ragioneria e Tributi per quanto di competenza.
2. Per le violazioni alle disposizioni del presente Regolamento o alle condizioni di validità del titolo abilitativo e della tipologia individuata nello stesso, non sanzionate specificatamente dal Codice della Strada o da altre leggi e regolamenti, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da un minimo di 100 Euro ad un massimo di 500 euro al giorno. Si applica altresì la sanzione amministrativa accessoria del ripristino dello stato dei luoghi.
3. Nel caso in cui l'operatore commerciale titolare dell'attività non ottemperi all'invito dell'organo di controllo del ripristino dello stato dei luoghi, l'organo di controllo stesso dovrà inviare comunicazione all'Ufficio che ha rilasciato il titolo autorizzativo ed al Settore Ragioneria e Tributi per l'applicazione della norma di cui al precedente art.23. o di quelle specifiche previste dal Regolamento dei Tributi.
4. L'omessa rimozione delle strutture nel tempo previsto sarà causa ostativa al rilascio di una nuova autorizzazione o al rinnovo della stessa per l'anno successivo.

ART. 27 - ABROGAZIONE DI NORME

Il presente regolamento revoca in ogni sua parte le disposizioni relative ai dehors contenute negli altri regolamenti comunali con esso incompatibili.

ART. 28 - DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE


1. Gli operatori commerciali titolari di autorizzazioni o concessioni di suolo pubblico per il posizionamento di dehors dovranno adeguare le strutture entro il **quinto anno** all'entrata in vigore del presente regolamento presentando preventivamente la necessaria istanza nel rispetto delle procedure individuate dal presente regolamento. Al decadere del termine di cui sopra le strutture non conformi al regolamento vigente dovranno essere rimosse.
2. Il Settore Tributi provvederà a richiedere ai titolari di autorizzazione o concessione di suolo pubblico con dehors l'ammontare connesso alla Cosap e Tari applicando le previsioni regolamentari e i parametri specifici anche per le autorizzazioni e concessioni in corso di validità alla data di entrata in vigore del presente regolamento.

3.I titolari di autorizzazione o concessione di suolo pubblico con dehors, rilasciate precedentemente all'entrata in vigore del presente regolamento, sono tenuti al pagamento del canone secondo i nuovi parametri previsti nel regolamento Cosap a decorrere dal **01 gennaio 2015**.

4. Nel periodo transitorio previsto per l'adeguamento delle strutture esistenti al disposto del presente regolamento, di cui al precedente comma 1, i dehors in difformità alle clausole riportate nelle singole autorizzazioni o concessioni saranno paragonati, relativamente all'applicazione del canone per l'occupazione del suolo pubblico, alle strutture chiuse individuate quali *dehors permanente aperto con padiglione stagionale chiuso parzialmente smontabile*.

5. La Giunta Comunale, previa comunicazione alla Commissione Consiliare competente in materia, può apportare modifiche di dettaglio, precisazioni, correzioni di errori materiali e integrazioni al presente regolamento utili a una migliore e più efficace applicazione dello stesso.

ALLEGATO 1 – CARTOGRAFIA AMBITI URBANI OMOGENEI (ART. 4)



ALLEGATO 2 – CARTOGRAFIA CATEGORIE COSAP (ART. 20)

